



## Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO.**

**Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1680 DEL 23/02/2017**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 12. L.r. 12/2010, art. 9. Procedura di Verifica assoggettabilità a VAS – Variante n. 2 al PRG Parte strutturale e Variante n. 5 PRG Parte Operativa del Comune di Stroncone (TR).

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta.

**Vista** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

**Vista** la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in

attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 13 maggio 2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in ambito regionale, a seguito dell'emanazione delle L.R. 8/2011 e L.R. 7/2012 in materia di semplificazione amministrativa".

**Vista** la nota n° 0262310 del 19/12/2016 del Comune di Stroncone, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, per la Variante n. 2 al PRG Parte strutturale e la Variante n. 5 al PRG Parte Operativa del Comune di Stroncone (TR).

**Visto** che, con nota n. 0265922 del 22/12/2016, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la Variante a VAS, convocando con la stessa nota, per il giorno 10/01/2017, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

#### **Regione Umbria**

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

#### **Altri Enti**

Provincia di Terni - Servizio PTCP

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria

A.T.I. n. 4

Azienda U.S.L. n. 2

Agenzia Forestale Regionale

#### **Ai Comuni confinanti:**

Comune di Terni;

Comune di Stroncone;

Comune di Otricoli;

Comune di Amelia;

Comune di San Gemini;

Comune di Montecastrilli;

Comune di Calvi dell'Umbria;

**Visto** che, con nota n. 0004553 del 10/01/2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso a tutti i soggetti con competenze ambientali, il Verbale della Conferenza istruttoria, in base al quale si richiedeva al Comune di Stroncone di produrre della Documentazione *Integrativa*.

**Visto** che, con nota n. 0027543 del 07/02/2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso, a tutti i soggetti, la Documentazione integrativa prodotta da Comune di Stroncone, consistente in relazione integrativa e documentazione fotografica, inoltrata con nota 0026985 del 06/02/2017.

**Visto altresì** che, con nota n. 0030431 del 09/02/2017, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso, a tutti i soggetti con competenze ambientali, un ulteriore elaborato (Stralcio cartografico alla Relazione Tecnica integrativa), erroneamente non allegato dal Comune di Stroncone alla documentazione inizialmente trasmessa, con nota 0026985 del 06.02.2017.

**Visti** i seguenti pareri pervenuti, nei termini dei 30 gg., come ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

**ATI 4 Umbria** - Parere prot. n. 0004671 del 10/01/2017 con il quale si comunica che, “la presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria in data 23/12/2016, acquisita al prot. n. 2881 del 23/12/2016 e relativa a quanto in oggetto. Si comunica la SII scpa, gestore del servizio idrico integrato appositamente informato da questo Ente, sta eseguendo le verifiche di competenza tra cui il rilievo di eventuali interferenze con le infrastrutture di pubblico acquedotto, di fognatura e depurazione in gestione, il cui esito sarà comunicato nei termini previsti dalla Conferenza dei servizi. Ciò premesso si evidenzia fin da subito che il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Per questa ragione l’ATI 4, in esecuzione a quanto previsto dall’art. 157 del D. Lgs. 152/06, ha predisposto un Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Sindaci con Delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito dell’ATI 4 e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione. Si evidenzia infine che, l’incremento infrastrutturale programmato per il quadriennio 2016-2019 denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall’Assemblea dei Sindaci con Delibera n. 20 del 29/04/2016. Per quanto in premessa e per impegni concomitanti precedentemente assunti comunichiamo che non parteciperemo ai lavori della Conferenza dei Servizi fissati per il giorno 10 gennaio p.v.”

- **ATI 4 Umbria** - Nota prot. n. 0030704 del 9/02/2017 con il quale si comunica che: “ad integrazione e completamento di quanto indicato nella ns. precedente comunicazione prot. n. 27 del 9/01/2017 si evidenzia che la SII scpa, gestore del servizio idrico integrato ha completato le verifiche di competenza tra cui il rilievo di eventuali interferenze con le infrastrutture di pubblico acquedotto, di fognatura e depurazione in gestione e prodotto un parere, acquisito al prot. n. 288 in data 03/02/2017, che si allega alla presente”.

Parere allegato:

“Con riferimento a quanto in oggetto la Scrivente Società in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato:

- Preso atto della Vs. comunicazione del 09/01/2017 rif. prot. 27/17

- Esaminata dai Soci gestori (ASM e Umbriadue) la procedura di verifica assoggettabilità a VAS, variante n. 2 alla PS del PRG e variante n. 5 al PRG parte operativa del Comune di Stroncone.

- Visto il Regolamento ATI 4 approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.

- Preso del programma degli interventi per il quadriennio 2016-19 è stato definito e approvato dai Sindaci con delibera n. 20 del 29/04/2016.

**rilascia il seguente parere istruttorio:**

1. Le condotte fognarie esistenti non interferiscono con gli interventi previsti in località Coppe e Prati come previsto nella VAS variante n. 2 e 5 del PRG parte operativa del Comune di Stroncone (all.1 nota Socio Umbriadue del 30/01/2017).

2. La condotta idrica in località Coppe non può essere più servita a presa diretta dalla rete di adduzione e quindi va prescritto alle nuove espansioni la realizzazione di un adeguato serbatoio di accumulo (all.2 nota Socio ASM idrico)

3. Per quanto riguarda la depurazione si precisa che l’area in località i Prati è servita da un piccolo impianto e da due fosse biologiche, mentre la località Coppe è servita da una piccola imhoff di potenzialità modesta. Le aree previste a parcheggio sono connesse con le relative acque di dilavamento che non devono essere avviate all’impianto, ma trattate a se stante. Le strutture di ristorazione e bar inducono ad un refluo da pretrattare (con obbligo di degrassatore) e comunque occorrerà valutarne l’entità. L’impianto di depurazione dove presumibilmente saranno collettati i reflui non ha problemi quando è a regime, ma non

*bisogna trascurare nelle progettazioni definitive dei nuovi insediamenti, la problematica dei carichi in ingresso specialmente nella stagione invernale in quanto risultano totalmente assenti. Inoltre si ribadisce che per l'intervento di Coppe la zona è servita da una piccola fossa settica di potenzialità modesta 80 A.E., quindi se le nuove attività andranno ad insistere sulla stessa, la imhoff dovrà essere adeguata. (all.3 nota Socio ASM depurazione)".*

**Provincia di Terni – Area Tecnica -** Parere prot. n. 0015701 del 24/01/2017 con il quale si comunica che, *“con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto pervenuta dalla Regione Umbria; presa visione della documentazione fornita, dalla quale si evince che la variante riguarda i seguenti interventi:*

- *trasformazione di un'area agricola “E1” in area per attrezzature di interesse comune “FB2” in Loc. Coppe;*
- *trasformazione di un'area agricola “E1” in area per attrezzature di interesse comune “FB2” in Loc. I Prati;*
- *trasformazione di una parte di area per verde pubblico e parchi urbani territoriali “FA2” in area agricola “E1” in Loc. I Prati;*

*considerata la limitata dimensione quantitativa della variante si esprime parere favorevole”.*

**Agenzia Forestale Regionale -** Parere prot. n. 0005274 del 11/01/2017 con il quale si comunica che, *“facendo seguito alla comunicazione della Regione Umbria n. 265922 del 22/12/2016 acquisita agli atti con protocollo n. 19362 del 22/12/2016 con la quale è stata convocata la Conferenza Istruttoria in oggetto, si comunica che questa Agenzia non ha competenze in merito alla Verifica di Assoggettabilità indicata in oggetto”.*

**Servizio Risorse idriche e rischio idraulico.** Parere prot. n. 0014420 del 23/01/2017 con il quale si comunica che, *“con riferimento all'intervento in oggetto, si evidenzia quanto segue.*

*Dal punto di vista della tutela delle acque:*

- *Tutti gli strumenti urbanistici e gli atti regolamentari e di governo del territorio delle amministrazioni locali devono rispettare e non essere in contrasto con le norme, le misure e le azioni previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, aggiornato per il periodo 2016-2021;*
- *Per tutte le variazioni alla consistenza degli agglomerati, come definiti dalla Direttiva 91/271/CEE, per effetto delle variazioni urbanistiche previste nella Variante, è fatto obbligo alle Amministrazioni comunali della preventiva verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva suddetta e dell'art.157 del D.Lgs.152/06 e ssmmii;*
- *Oltre al parere di compatibilità con il Piano d'Ambito di cui all'art.157, deve essere sempre acquisito anche il parere preventivo vincolante del Gestore del Servizio Idrico Integrato.*

*Dal punto di vista del rischio idraulico:*

- *Dall'esame degli elaborati allegati alla proposta di variante non si evidenzia che le modifiche delle previsioni urbanistiche interessino aree perimetrate dal vincolo idraulico definito dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere. In particolare le aree interessate dalla variante in località “I Prati” e “Coppe” non sono direttamente interessate da corsi d'acqua demaniali, e non evidenziano possibili aggravii dal punto di vista idraulico sulle aree interessate dal reticolo secondario, pertanto per la sola variante delle previsioni urbanistiche in argomento non risultano necessari approfondimenti finalizzati all'acquisizione del parere ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.*

**Servizio regionale Pianificazione e tutela paesaggistica.** Parere prot. n. 0031368 del 10/02/2017 con il quale si comunica che, *“con nota prot. n. 0265922-2016-U del 22-12-2016, il Servizio destinatario della presente (Autorità Competente AC) ha convocato, per il giorno 10-01-2017, la Conferenza istruttoria al fine di assumere decisioni in merito alla necessità o meno di sottoporre a VAS le varianti urbanistiche in oggetto.*

*Nella nota è comunicato che tutta la documentazione inerente l'istanza può essere visionata sul sito web del Comune di Stroncone al seguente indirizzo:*

<https://www.halleyweb.com/c055031/zf/index.php/trasparenza/index/index/catego>

[ria/256.](#)

Successivamente la AC ha inviato documentazione integrativa a quella suddetta, con nota prot. n. 0027543-2017-U del 07-02-2017, invitando i Soggetti convocati ad esprimere il parere di competenza entro 10 gg. dalla data di invio. Le integrazioni sono costituite da:

- precisazioni di natura urbanistica relativa all’ambito della località di I PRATI;
- documentazione fotografica relativa all’ambito della località di COPPE.

Le varianti sono correlate alla medesima richiesta di modifica delle previsioni dello strumento urbanistico generale riguardante due frazioni comunali:

1) I PRATI:

- a) riclassificazione in Zona Agricola di buona parte di un’Area FA2 per verde pubblico e parchi urbani e territoriali, appartenente alle Aree per attrezzature di interesse generale;
- b) riclassificazione di un’area da Zona Agricola a FB2 per attrezzature di interesse comune, appartenente alle Aree pubbliche al servizio degli insediamenti residenziali; tale area è attigua ad un insediamento residenziale in Zona B\* contiguo all’insediamento produttivo in Zona DT produttiva a prevalente destinazione turistica;

2) COPPE:

- a) riclassificazione di terreni appartenenti a Zona Agricola E1, avente funzione di unità di connessione della RERU ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 27/2000, in Area FB2 per attrezzature di interesse comune, appartenente alle Aree pubbliche al servizio degli insediamenti residenziali; l’area riclassificata si configura come un’appendice della parte settentrionale della Macro-area 4 C1 “Coppe” e la proposta non modifica il perimetro della Zona V4 di rispetto dei Centri storici circoscrivente la Macro-area.

### **CONSIDERAZIONI**

Il territorio di Stroncone appartiene al Paesaggio Regionale di rilevanza storica e simbolica 3.SS “Conca ternana” (valore paesaggistico generale comune V3) ed è interessato dalla struttura identitaria 3.SS.4 “La montagna di Stroncone e Miranda. I versanti boschivi, i pascoli e i castelli di poggio” (valore paesaggistico specifico diffuso V2).

Sulle aree oggetto delle modifiche proposte non insistono vincoli o altre tutele paesaggistiche, ad eccezione del centro abitato di Coppe che oltretutto si colloca all’interno della struttura identitaria 3.SS.4. Infatti COPPE è soggetto a TUTELA STORICO CULTURALE quale centro storico incluso tra:

- le “Zone A ai sensi del D.M. n. 1444/68 individuate nello strumento urbanistico generale - Indagine Regione UMBRIA”, di cui all’Allegato 1 del Vol. 1 del PPR [preadozione della Giunta Regionale con atti n. 43 del 23 gennaio 2012 e n. 540 del 16 maggio 2012];
- i Centri Storici individuati nel PUT alla Carta 23 [rif.: Allegato 4 al Vol. 1 del PPR]. Inoltre in questo centro storico è sita una dimora di rilevanza storica già indicata nel PUT [rif.: Allegato 6 al Vol. 1 del PPR]. Il PRG-p.S. vigente classifica l’abitato di Coppe come Zona A “Insediamenti che rivestono valore storico-culturale”, includendolo tra le Macro-aree 4C dei Nuclei frazionali (4C1 Coppe) nell’Ambito 4 “Territorio agricolo e bosco”. L’Insediamento/Macro-area è attualmente circoscritta da una Zona V4 di rispetto dei Centri storici, oggetto di vincoli e misure di salvaguardia ambientali e urbanistici tra cui quello di inedificabilità [art. 38, NTA PRG-p.O.]; tale Zona V4 è compresa in una Zona Agricola E1 avente funzione di unità di connessione della RERU ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 27/2000. Con i su citati presupposti e premesse, si osserva che le proposte modifiche relative alla località COPPE potrebbero generare, in fase attuativa, effetti ambientali negativi rispetto alla componente paesaggio, in considerazione del valore storico culturale dell’ambito territoriale dominato innanzitutto dal centro storico di Coppe e dal “Castello” che lo caratterizza; tali emergenze storiche sono in rapporto biunivoco con tutti gli altri elementi naturali e antropici presenti nell’ambito. Mentre invece le proposte modifiche relative alla località I PRATI appaiono coerenti con le situazioni urbanistiche esistenti e di previsione, e poco significative per i possibili effetti ambientali generati.

### **CONCLUSIONI**

In conseguenza a quanto argomentato nelle Considerazioni, si ritiene che la variante urbanistica relativa alla località PRATI può essere ritenuta congruente con l’assetto urbanistico vigente per le motivazioni sopra espresse; mentre per quanto riguarda la variante

urbanistica relativa all'area zona FB2 di Coppe si ritiene che non sia ambientalmente sostenibile in quanto la sua collocazione può comportare pregiudizio ai valori paesaggistici di questo ambito, incluso per il suo valore storico e simbolico nella struttura identitaria 3.SS.4. Pertanto, ai fini del perseguimento della tutela paesaggistica del centro storico e delle altre emergenze storico-architettoniche dell'ambito, nonché della valorizzazione di questa parte del territorio stronconese – segnatamente della struttura identitaria citata – è necessario che siano prese in considerazione altre soluzioni per poter selezionare quella paesaggisticamente più sostenibile.

Inoltre, si ritiene indispensabile che:

- 1) le destinazioni d'uso da prevedere per il proposto Comparto "COPPE" siano coerenti con il preminente valore socio-culturale del sito, in quanto le previste destinazioni, riconducibili ad attività squisitamente commerciali e del settore terziario, non appaiono potenzialmente compatibili con l'esigenza di tutela storico-culturale del centro storico di COPPE;
- 2) gli interventi di assetto ed edilizi siano accuratamente progettati rispettando:
  - la salvaguardia dell'intervisibilità relativa a emergenze storiche, paesaggistiche e del contesto, nonché mantenimento dei coni e quadri visivi;
  - la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle visuali panoramiche naturali, sui centri storici e sulle altre emergenze paesaggistiche;
  - l'armonicità degli interventi, per forma, dimensioni e orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
  - la sistemazione degli spazi aperti che privilegi superfici permeabili e a verde con impiego di essenze vegetali autoctone, materiali lapidei locali e altri materiali appropriati.

**Servizio Urbanistica.** Parere prot. n. 0020235 del 30/01/2017 con il quale si comunica che, "vista la nota acquisita con Pec prot. n. 265922 del 22.12.2016, con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha convocato la Conferenza istruttoria, per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa alla proposta di Variante parziale al PRG del Comune di Stroncone, per il giorno 10 Gennaio 2017;

Visto il Rapporto preliminare ambientale ai fini della verifica VAS e consultata la documentazione progettuale, nonché gli atti amministrativi sul link disponibile sul sito istituzionale del Comune di Stroncone, come indicato nella nota sopra citata;

Premesso che

- La variante interessa la Località i Prati e la Frazione di Coppe. In particolare riguarda la proposta di individuare due nuove aree FB2 per attrezzature di interesse comune.
- In località i Prati il Comune propone l'individuazione di una nuova area FB2 in quanto quella attualmente presente risulta insufficiente alle reali esigenze di sviluppo della comunità.
- Nella Frazione di Coppe, invece, la proposta di una nuova area FB2 nasce dalla necessità di consentire alla Pro Loco locale la realizzazione di una struttura stabile per poter svolgere le attività ricreativo-culturali

Considerato che:

Dalla tavola grafica di variante n. 3.9U V.2 si evince che in Località I Prati l'individuazione della nuova zona FB2 interessa un'area attualmente agricola e anche una parte dell'area boschiva a confine;

- Nella Frazione di Coppe l'individuazione della nuova zona FB2 interessa un'area agricola che, per la parte adiacente al centro storico ricade nella fascia di rispetto dello stesso;
- Le superfici in aumento da destinare a zona FB2 di consumo di suolo sono complessivamente pari a mq 17.295 (mq. 11.550 I Prati + mq. 5.745 Coppe);
- L'aumento di tale superficie è compensata eliminando una previsione di una zona, di pari superficie, a destinazione FA2 – Aree per verde pubblico e parchi urbani, adiacente all'area boscata, ripristinandone l'uso agricolo;
- Le proposte avanzate con le Varianti in esame sono attuate mediante Piano Attuativo ai sensi dell'art. 49 delle NTA del PRG Parte Strutturale;

Rilevato che:

- *L'area individuata ai Prati come "Area per attrezzature di interesse comune" in particolare per servizi al turismo, presenta una propria conformazione paesaggistica-ambientale per la presenza di numerose alberature;*
- *La proposta dell'area individuata in Frazione Coppe determina un'evidente un'interruzione dell'assetto naturale dei luoghi;*
- *L'individuazione della fascia di rispetto al centro storico è una forma di tutela ambientale e paesaggistica prevista dall'art. 92 del R.R. n. 2/2015 e dall'art. 21 della L.R. 1/2015, nonché dall'art. 134 del PTCP della Provincia di Terni;*
- *Le varianti effettuate ai sensi dell'art. 32 comma 4 lett. a) della L.R. 1/2015 non possono incrementare le previsioni complessive del PRG, parte Strutturale, vigente e quindi debbono essere compensative delle stesse previsioni;*

**Tutto ciò premesso e considerato,**

*si ritiene che la Variante parziale al PRG di Stroncone, proposta dal Comune, per quanto attiene gli aspetti di natura urbanistica, possa non essere sottoposta a VAS, in quanto la procedura non offrirebbe occasione per ulteriori significativi esiti rispetto a quanto già posto in esame nell'ambito della presente procedura di verifica. Dovrà comunque essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni:*

- *In Località i Prati l'individuazione della nuova zona FB2, lungo il lato adiacente il bosco, non dovrà comportare modifiche all'attuale delimitazione dell'area boscata medesima; dovrà essere altresì individuata la fascia di transizione di mt. 20, prevista dal comma 2 dell'art. 85 della L.R. 1/2015. Le alberature dovranno essere censite e salvaguardate in modo tale che siano parte integrante del Piano Attuativo previsto per l'area.*
- *In Frazione Coppe l'area individuata sembra poter costituire una sorta di interruzione della continuità del paesaggio esistente; qualora per motivi morfologici o funzionali non fosse possibile individuare un'area alternativa da destinare alle esigenze rappresentate, si ritiene comunque necessario che:*
  - *La porzione che si sovrappone alla fascia di rispetto al centro storico, come individuata dal PRG vigente, rimanga quanto più possibile inalterata e libera da manufatti.*
  - *per gli eventuali oliveti presenti dovrà essere rispettato quanto disciplinato dall'art. 94 della L.R. 12015.*
- *L'incremento della superficie a destinazione FB2 per attrezzature di interesse comune dovrà essere compensata dall'eliminazione di aree della stessa previsione FB2".*

**Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica.** Parere prot. n. 0039411 del 20/02/2017 con il quale si comunica che, "esaminata la documentazione trasmesse sia di proposta che di integrazione con note PEC n. 27543 del 7/2/2017 e n. 30431 del 9/2/2017 si ritiene che le pressioni contenute nella variante proposta per la loc. I Prati, introducono elementi di criticità relativamente alla frammentazione ecologica che sarebbe generata dalla trasformazione della superficie, oggetto di variante, da E1 a FB2.

*Si fa presente che l'area, pur non essendo all'interno del sito Natura 2000 risulta contigua alla ZSC IT 5220021 "Piani di Ruschio" che rappresenta un'ambito di elevato valore naturalistico.*

*La documentazione integrativa, successivamente inoltrata, non consente di risolvere le criticità segnalate in quanto le soluzioni individuate non sono contenute in una proposta di variante assunta dal Comune".*

**Considerato che:**

1. per quanto emerso in sede di Conferenza istruttoria, sia dal contenuto dei pareri pervenuti, le due Varianti proposte contengono elementi di criticità rispetto alle attuali previsioni di PRG;
2. per la frazione di Coppe la Variante proposta non è ritenuta paesaggisticamente sostenibile per cui è preferibile l'individuazione e la comparazione di soluzioni alternative meno impattanti;
3. per la località I Prati, la Variante proposta introduce elementi di frammentazione ecologica

in un ambito di rilevante interesse naturalistico e contiguo alla ZSC IT 5220021; è preferibile pertanto la comparazione di soluzioni alternative al tema della sosta camper nell'ambito di una Variante di riassetto e riordino complessivo della zona. La proposta illustrata con la documentazione integrativa predisposta dal Comune di Stroncone, ma si tratta solo di una proposta urbanistica allo studio e non formalmente avviata, potrebbe costituire la corretta base di partenza sulla quale impostare lo studio e la valutazione di un riassetto urbanistico ed ambientale complessivo della zona dei Prati;

4. in definitiva sussistono per entrambe le varianti parziali proposte, per le località di COPPE ed i PRATI, significative criticità relative alla sostenibilità ambientale per cui è necessario che le proposte presentate siano sottoposte a processo di VAS.

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

## **Il Dirigente D E T E R M I N A**

Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Variante n. 2 al PRG Parte strutturale e Variante n. 5 al PRG Parte Operativa del Comune di Stroncone (TR).

- 1) Di trasmettere il presente atto al Comune di Stroncone.
- 2) Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
- 3) Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

23/02/2017

L'Istruttore  
- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

23/02/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

23/02/2017

Il Dirigente  
Francesco Cicchella

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2